Senato della Repubblica XV LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 16

11ª COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro, previdenza sociale)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

80ª seduta: martedì 17 luglio 2007

Presidenza del presidente TREU

DL 0503

TIPOGRAFIA DEL SENATO (255)

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1614) TREU e PETERLINI. – ***Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari***

(1626) RAME ed altri. – ***Norme per l'ordinamento della professione di collaboratore parlamentare***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

* PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 7, 8
* BOBBA *(Ulivo), relatore* 5, 6
* PARAVIA *(AN)* 4, 6
* PETERLINI *(Aut)* 7
ZUCCHERINI *(RC-SE)* 8

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1614) ***TREU e PETERLINI. – Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari***

(1626) ***RAME ed altri. – Norme per l'ordinamento della professione di collaboratore parlamentare***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1614 e 1626, sospesa nella seduta del 3 luglio scorso.

Ricordo che nella precedente seduta si è conclusa la discussione generale. Considerato che il relatore e la rappresentante del Governo rinunciano all'intervento di replica, passiamo all'esame dell'unico articolo di cui si compone il disegno di legge n. 1614, già adottato dalla Commissione come testo base, su cui sono stati presentati numerosi emendamenti.

Comunico che la trattazione degli emendamenti 1.3, 1.1, 1.11, 1.12, 1.5, 1.2, 1.0.1 e 1.0.2 è temporaneamente accantonata stante l'impossibilità, per i rispettivi proponenti, di prendere parte alla seduta odierna, a causa di concomitanti e non prorogabili impegni di natura parlamentare.

Il disegno di legge n. 1614, al di là delle firme dei presentatori, è il risultato di confronto ampio e approfondito tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione. In particolare, si sono distinti nella fase di elaborazione i contributi del senatore Paravia e del senatore Zuccherini. Auspico, quindi, che tale disegno di legge ottenga il massimo consenso.

Passando all'illustrazione dell'emendamento 1.10, da me presentato, preciso che con esso si intende rispondere alla sollecitazione di molti colleghi. Anche se il disegno di legge si occupa del rapporto tra parlamentari e collaboratori, noi non intendiamo chiudere la porta alla possibilità di ricorrere ad altre forme di servizi e di sostegno. Per questo motivo, nel testo dell'emendamento avevo utilizzato la formula «oltre che di prestazioni fornite in base ai contratti di servizi»; ovviamente, con ciò si intende che non sono escluse altre forme di collaborazione. Peraltro, le esigenze sottese alla mia proposta possono essere compiutamente soddisfatte dalla disposizione contemplata nell'emendamento 1.5, a firma del senatore Malan, nel quale, però, le parole «restano liberi di avvalersi» dovrebbero essere sostituite con le altre: «possono avvalersi». Sottopongo quindi questa mia proposta all'attenzione del relatore. Poiché, comunque, la formulazione proposta dal senatore Malan risulta più estensiva e completa, ritiro l'emendamento 1.10.

L'emendamento 1.9, tenendo conto dei suggerimenti e di alcune indicazioni contenute nella proposta della senatrice Rame, laddove si afferma che rapporto di lavoro è costituito sulla base degli accordi tra le parti, propone di aggiungere la dizione: «e nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi applicabili,». Si fa ricorso a questo richiamo generale ai contratti collettivi applicabili perché all'interno di una legge non sarebbe appropriato indicare un contratto specifico, mentre questo riferimento è comunque importante. In un secondo momento, in base al Regolamento o alla prassi, si deciderà di volta in volta quale tipo di contratto applicare, considerando ad esempio che ad una collaborazione giornalistica sarà applicato il contratto collettivo dei giornalisti, mentre se si tratterà di un lavoro subordinato sarà applicato un altro tipo di contratto.

Con l'emendamento 1.8 si ritiene più corretto far riferimento alla collaborazione, espungendo la dizione: «coordinata e continuativa»: infatti, il richiamo agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003 rende quella specificazione non necessaria.

L'emendamento 1.7 risponde ad alcuni suggerimenti di natura tecnica e stabilisce che i senatori e i deputati rivestono il ruolo di sostituti d'imposta rispetto ai collaboratori parlamentari dei quali si avvalgono. In assenza di tale precisazione, infatti, si potevano avere dei dubbi al riguardo.

Con l'emendamento 1.6 si ritiene specificare che è demandata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato l'adozione delle misure necessarie per assicurare la corretta applicazione della presente legge. Come è stato detto da più parti, con ciò si fa riferimento in particolare alle condizioni di accesso e alle modalità di erogazione dei compensi ai parlamentari in relazione ai tipi di collaborazione da essi attivati. A detta di molti, e della Presidenza, non è opportuno dare indicazioni direttamente nel testo legislativo sulle singole misure, che sono materia di competenza regolamentare.

Analoghe indicazioni sono contenute in ulteriori proposte emendative dei colleghi Tibaldi, Rame e Paravia. In particolare, l'emendamento 1.4 e la prima parte degli emendamenti 1.11 e 1.12 stabiliscono, a mio avviso utilmente, un termine entro il quale le amministrazioni delle Camere devono provvedere a dare attuazione alle misure previste dalla presente legge. Tali emendamenti utilizzano formule diverse ma ritengo opportuno pervenire a una formulazione univoca che mantenga la previsione del termine temporale e chiami in causa le Amministrazioni delle Camere secondo i loro Regolamenti, dato che Camera e Senato seguono procedure diverse. Ad esempio, nell'emendamento a mia firma 1.6 si parla dei Presidenti della Camera e del Senato, mentre il senatore Paravia aveva fatto riferimento ai Senatori Questori; sarebbe quindi opportuno utilizzare una formula più appropriata che tenesse conto delle diverse modalità con cui operano le Camere.

PARAVIA *(AN)*. Signor Presidente, accingendomi a illustrare l'emendamento 1.4, non nascondo di aver ascoltato anche il parere dell'Associazione dei collaboratori parlamentari, che aveva richiesto una formu-

lazione più articolata, come quella contenuta negli emendamenti 1.11 e 1.12, rispettivamente del senatore Tibaldi e della senatrice Rame. Ho aderito all'indicazione perché penso che se tali problematiche hanno un termine probabilmente si inquadrano nel giusto binario, altrimenti rimangono semplici auspici che non risolvono i problemi.

Se mi è lecito intervenire sulla seconda parte delle proposte di modifica dei colleghi (esaurendo così le mie considerazioni in un unico intervento), preciso che non ho condiviso quelle proposizioni perché a mio avviso i rapporti dei parlamentari con i propri collaboratori variano e non sono tutti uniformati ad uno *status* simile a quello dei collaboratori parlamentari inglesi che, in pratica, svolgono tutti la stessa mansione. In Italia alcuni parlamentari hanno anche più collaboratori, ognuno dei quali segue un aspetto particolare del suo lavoro. Creando un vincolo con le retribuzioni delle rispettive Amministrazioni, a mio avviso corriamo il rischio di non risolvere il problema, perché ciò potrebbe diventare eccessivamente oneroso per molti parlamentari e quindi potrebbero saltare molti posti di lavoro (anche se, per la verità, in questo momento perlopiù sono in nero); tuttavia con questo disegno di legge si auspica di risolvere una problematica molto avvertita. Io ho indicato un termine di tre mesi, ma sono disponibile anche ad un'ipotesi di sei mesi, non è questo il problema. Certamente, dall'entrata in vigore della legge, deve essere previsto un termine vincolante per i Consigli di Presidenza (in genere di queste materie si occupano i Questori, ma può essere più corretto scrivere Consigli di Presidenza, così l'indicazione è valida per entrambe le Camere). Occorre invece riflettere con maggiore attenzione sugli altri emendamenti di portata più estensiva perché, a mio avviso, si potrebbero creare anche le condizioni per una eventuale non approvazione di questo provvedimento e, pertanto, inviterei tutti ad una riflessione attenta. Sono stato io, tra gli altri, a sollevare questa problematica, ma credo che vada risolta in modo equilibrato.

BOBBA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei formulare una proposta emendativa in grado di sintetizzare gli emendamenti 1.4, 1.6 e, nella prima parte, gli emendamenti 1.11 e 1.12. In sintesi, intendo prospettare una formulazione di insieme che tenga conto delle questioni evocate da tali emendamenti attraverso un'unica proposta che spero possa essere d'aiuto nella ricerca di una soluzione corrispondente all'intendimento dei presentatori.

Pertanto, con l'emendamento 1.13 propongo di aggiungere, dopo il comma 4 dell'articolo 1 del presente disegno di legge, un ulteriore comma del seguente tenore: «Ferma restando la natura privatistica del rapporto di lavoro di cui ai commi precedenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in base alle norme dei rispettivi regolamenti, adottano le misure necessarie per assicurare la corretta applicazione della presente legge.» In questo modo la regolazione del complesso delle attività delle Camere rimane sempre in capo alle stesse.

Inoltre, con l'emendamento 1.13 propongo di aggiungere un ulteriore comma, il 4-*ter*, che stabilisce che i principi di cui alla presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro instaurati dai Gruppi parlamentari. Si dispone in sostanza che quanto è valido per il collaboratore del Parlamento, deve essere valido anche per il collaboratore del Gruppo. Credo che tale formulazione tenga conto delle sollecitazioni contenute nei quattro precedenti emendamenti e che sia anche più strutturata.

PARAVIA *(AN).* Desidero precisare al relatore che forse la previsione di inserire un comma 4-*ter*, che recita «i principi di cui alla presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro instaurati dai Gruppi parlamentari» potrebbe creare alcuni problemi.

Infatti, nel mio intervento in Aula sul bilancio interno del Senato avevo richiesto che nell'ambito di tale atto fossero inseriti, a partire dalla prossima annualità, anche i bilanci dei Gruppi parlamentari, in quanto ritengo tale omissione di particolare gravità. In seguito a questo mio intervento, ho ricevuto una cortesissima lettera dal Presidente del Senato, pubblicata sul mio sito Internet, nella quale egli afferma che i bilanci dei Gruppi rappresentano una realtà a sé stante e che tale pubblicazione contrasterebbe con l'autonomia degli stessi. I bilanci dei Gruppi, dunque, si trovano in una sorta di limbo. Io non ho una grande cultura cattolica, ma mi sembra di ricordare che il limbo sia stato abrogato.

Inoltre, finché si parla del collaboratore del singolo parlamentare, questi è legato ai rimborsi per le attività di supporto tra le quali, perlomeno al Senato, rientrano anche le attività svolte dal collaboratore. Invece la Camera dei deputati, con una delibera probabilmente mal concepita fin dall'inizio, prevede il rimborso per due collaboratori parlamentari: così è stato stabilito 20 anni fa e ad ogni legislatura si ribadisce questo tipo di formulazione.

Mi chiedo allora per quale ragione si proponga l'aggiunta del comma 4-*ter* dopo il comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge. Se i Gruppi parlamentari costituiscono una realtà alquanto singolare, in quanto non tenuti a documentare le cifre che ricevono, allora noi andiamo a interferire in un rapporto impiegatizio e di funzionariato. La mia posizione non è contraria alla proposta, ma vorrei comprendere l'utilità e il senso di tale comma aggiuntivo. E dico ciò andando contro la mia personale convinzione che occorra sempre la trasparenza massima.

BOBBA, *relatore.* Noi stiamo predisponendo una normativa che ha una forma precisa e allo stesso tempo flessibile, nel senso che tutte le modalità, purché coerenti con la legislazione, possono essere utilizzate dal parlamentare nel rapporto di lavoro con il proprio collaboratore parlamentare. Questa non solo è precisa ma anche di assoluta trasparenza e non è comprensibile che tale esigenza di trasparenza, giustamente richiesta al singolo parlamentare, non debba riguardare anche i Gruppi parlamentari per quel che concerne la definizione del rapporto di lavoro con i loro dipendenti.

L'emendamento 1.13, con cui si propone di introdurre il comma 4-*ter,* non intende assolutamente mettere in discussione l'autonomia di gestione del Gruppo parlamentare ma semplicemente equipara le modalità dei rapporti di lavoro, peraltro variegate, come si evince dal testo del disegno di legge e anche dagli emendamenti, in modo che esse siano analoghe ed omogenee.

PRESIDENTE. Senatore Paravia, a mio avviso la ragione giustificativa della previsione di un comma 4- *ter* sta proprio in questo. Dal momento che, quanto alla questione della pubblicazione del bilancio dei Gruppi, sollevata dal senatore Paravia, esiste una preoccupazione anche da parte della Presidenza, voglio chiarire il punto. L'autonomia di bilancio dei Gruppi esiste e questo è un bene. L'eventualità che i Gruppi parlamentari debbano rispettare la medesima normativa del singolo parlamentare al momento dell'instaurazione di un rapporto di lavoro è questione diversa e compatibile con il rispetto dell'autonomia di bilancio.

Pertanto, mi dichiaro favorevole alla proposta del relatore di inserire il comma 4-*ter* il comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame.

PETERLINI *(Aut).* L'ambito dell'attività dei Gruppi parlamentari rientra *in toto* nella previsione costituzionale dell'indipendenza del Parlamento, che deve anche regolarsi autonomamente. Pertanto, tutto quanto riguarda i Gruppi parlamentari non deve essere disciplinato da legge ma dal regolamento.

È necessario però approvare una legge sui collaboratori in quanto il diritto del lavoro non può essere compreso nei regolamenti, creando una sorta di nuovo diritto del lavoro. Questa legge consente agli stessi Gruppi parlamentari di recepire varie forme di rapporti di lavoro, altrimenti escluse: ricordo per tutti l'esempio del contratto di Co. Co. Pro., che giustamente potrebbe essere utilizzato dai Gruppi parlamentari. La fonte rimane sempre la legge sul diritto del lavoro, alla quale il Gruppo parlamentare deve poter ricorrere.

Senza entrare nel merito dell'opportunità della pubblicazione del bilancio dei Gruppi, voglio fare una precisazione. La Regione Trentino-Alto Adige ha pubblicato a suo tempo un quadro riassuntivo dei bilanci, naturalmente senza specificare i compensi bensì un quadro generale degli impegni di spesa. Ritengo infatti che allargare lo stesso concetto dell'esigenza di massima trasparenza alla pubblicazione del bilancio dei Gruppi sarebbe completamente sbagliato, perché tale bilancio è protetto dal principio costituzionale della separazione dei poteri.

In conclusione, ferma restando l'esigenza di salvaguardare l'autonomia contabile dei Gruppi parlamentari, sottolineo la necessità che gli stessi, nella definizione dei rapporti di lavoro, si attengano ai principi del disegno di legge in discussione, soprattutto per quanto attiene alla natura privatistica del rapporto medesimo.

ZUCCHERINI *(RC-SE).* Non credo che il regolamento abbia più valore delle leggi. Esistono Consigli regionali che hanno predisposto il loro regolamento interno tramite legge e che, poiché il Commissario di Governo – quando ancora esisteva – aveva rigettato tale legge, avevano presentato ricorso, vincendolo in ogni caso. Proprio perché lo strumento della legge è molto più trasparente e sicuro. Al di là di questo, la modalità regolamentare nasconde spesso rapporti di forza e di lavoro non chiari oltre che privilegi che andrebbero combattuti ovunque.

Quindi, io condivido l'emendamento 1.13 del relatore. Sono, d'altronde, assolutamente persuaso dell'esistenza dell'autonomia dei bilanci dei Gruppi, oltre che convinto che sia giusta ed ineccepibile la risposta del Presidente del Senato, condivisa con noi dal senatore Paravia. Noi stiamo però intervenendo con una legge, in quanto ovviamente non esisteva alcun regolamento al riguardo, per garantire che in Senato non sussista una condizione di lavoro non tutelata da un contratto collettivo, ma dotata di un riferimento contrattualmente definito.

Come sapete, io sono favorevole all'abolizione totale della figura dei Co.Co.Pro., e se avessi dovuto scrivere la legge da solo, questa sarebbe stata più stringente, con un riferimento ad un contratto collettivo a tempo, pur determinato, e al lavoro fiduciario.

Per questo penso che anche per i Gruppi debba esserci la sicurezza che non sussistano rapporti di lavoro non contrattualmente definiti secondo le modalità previste dal presente disegno di legge. Tra l'altro, tale proposta non prevede minimi né massimi di retribuzione, anche se in realtà dei minimi salariali si possono individuare, salvaguardando così anche le capacità e i livelli professionali. Ritengo pertanto importante dare questo segnale.

PRESIDENTE. Restando inteso che per maggior sicurezza procederò io stesso per le vie brevi ad una verifica sulla compatibilità di queste disposizioni con la citata lettera del Presidente del Senato, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,30.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti

€ 1,00